



ORDINANZA N. 10 del 17/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER PULIZIA DA ERBA SECCA E MATERIALI COMBUSTIBILI E TAGLIO RAMI E ALBERI NEI TERRENI CONFINANTI CON LA SEDE FERROVIARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DI PERO.

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E LAVORI PUBBLICI

Pratica trattata da: Penati Elisa
Responsabile del Procedimento: Simona Losi



VISTA la nota protocollo n. 2025/0006836 del 7/04/2025 di Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (RFI), con cui si richiede l’emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi interferenti con la sede ferroviaria, anche in considerazione dei fenomeni metereologici delle ultime stagioni estive;

RICHIAMATE le prescrizioni contenute negli articoli 52 e 55 del DPR 753/80, citati nella nota sopra richiamata:

- art. 52: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato [...]”*;
- art.55: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità ed il pubblico servizio ferroviario mediante la pulizia dei terreni confinanti con la sede ferroviaria con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile e la potatura di piante o alberi che, in caso di caduta, potrebbero interferire con la linea stessa, fatta salva comunque la totale responsabilità degli aventi titolo per danni a persone, animali e/o cose che dovessero verificarsi a seguito dell’inosservanza del DPR 753/80;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni prospicienti la linea ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Pero, ciascuno per i mappali di propria competenza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e per garantire la regolare circolazione dei treni, di procedere, nel rispetto delle norme sulle distanze di cui agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980:

- **alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile;**
- **al taglio di rami o alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la linea ferroviaria.**

AVVERTE CHE

E’ fatto obbligo durante l’effettuazione delle operazioni di taglio e/o potatura delle alberature di garantire la pubblica incolumità. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastati, né occupare aree pubbliche, né essere incendiati e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La contravvenzione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli art. 38 e 63 del DPR 753/80, nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Pero.

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- ⌘ Polizia Locale di Pero, per la verifica dell'ottemperanza;
- ⌘ Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pero;
- ⌘ Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione di Milano;
- ⌘ Prefettura di Milano.

Alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Antonino Mario Renato Abbate